



Emendamento al DDL n. 142 del 26/07/2016

Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale ed attività estrattiva. Modifica all'art. 1 della l.r. Puglia n. 21 del 12/11/2004 recante "Disposizioni in materia di attività estrattiva".

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:


Art. 1.

1. Ai fini della corretta applicazione della Direttiva VIA n. 337/85/CEE e s.m.i. e della Direttiva "Habitat" n. 92/43/CEE e "Uccelli" 09/147/CEE, sono assoggettate alle procedure di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. o di Valutazione di impatto Ambientale e, ove previsto, di Valutazione di incidenza Ambientale ai sensi delle disposizioni recate dal d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale) e s.m.i. e dal D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) come modificato dal D.P.R. 12 marzo 2003 n. 120 (Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche):

- a) le attività estrattive autorizzate ai sensi della l.r. n. 37/1985 con provvedimento formale conseguito a partire dal 03/07/1988 senza aver ottenuto motivato ed espresso provvedimento di VIA e, ove previsto, di Vinca.
- b) le domande di rinnovo e /o di proroga di autorizzazione e/o concessione relative alle attività estrattive in esercizio ai sensi della l.r. n. 37/1985 e s.m.i, ricadenti nei casi previsti dalla l.r. n.11/2001.

2. Ai fini dell'avvio delle procedure gli interessati devono presentare istanza di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. o di Valutazione di impatto Ambientale e, ove previsto, di Valutazione di incidenza Ambientale, dando evidenza al Servizio Regionale Attività Estrattive dell'avvenuto deposito della suddetta istanza entro il termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In assenza del predetto adempimento l'attività estrattiva è da intendersi sospesa ad ogni effetto di legge, fino ad avvenuto adempimento.

3. I procedimenti avviati ai sensi del comma 2 sono di competenza della Regione Puglia.”

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Pasquale Venturi". The signature is written in a cursive, flowing style.

DDL n. 142/2016

PRESENTATORE:

ASSESSORE ALLA QUALITA' DELL'AMBIENTE


TESTO EMENDAMENTO

Art. 1

Modifica L'art. 1 della l.r. n. 21/2004 ~~è sostituito dal seguente~~

All'art. 1 del disegno di legge così come esaminato nella seduta del 3 novembre 2016 presso le Commissioni IV e V, sono apportate le seguenti modifiche:

d/ nel comma 1, dopo le parole "Ai fini della corretta applicazione della Direttiva VIA n. 337/85/CEE" aggiungere "come codificata dalla Direttiva n. 2011/92/UE a sua volta modificata dalla Direttiva n. 2014/52/UE".

L' Assessore
Dott. Domenico Santorsola




Consiglio
Regionale
della Puglia

PROPOSTA DI EMENDAMENTO AL DDL N. 142 DEL 26/07/2016

"Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale ed attività estrattiva. Modifica all'art. 1 della l.r. Puglia n. 21 del 12/11/2004 recante 'Disposizione in materia di attività estrattiva'"

Al termine del 3° comma del riformulato art. 1 della legge regionale 12 novembre 2004 n. 21 (Disposizione in materia di attività estrattiva), è aggiunta la seguente frase:

"e sono finalizzate, in particolare, a individuare misure di mitigazione degli impatti ed eventuali interventi di compensazione ambientale, tenuto conto anche della loro sostenibilità economico-finanziaria in relazione all'attività esistente."

Vincenzo Colonna